

**COLLEGIO DI MILANO- DEC. N.2381/2020 – PRES.LAPERTOSA -REL. GRIPPO  
Servizi bancari- pagamento tramite RID – inadempimento dell’intermediario –  
concorso di colpa - fattispecie (cod. civ., artt. 1218, 1901)**

***Il cliente che abbia demandato alla Banca il compito di provvedere al pagamento all’impresa assicuratrice dei premi tramite RID bancario è comunque tenuto alla verifica del corretto espletamento di tale adempimento tramite controllo dell’estratto conto. (MDC)***

**FATTO**

Il ricorrente afferma che: ha sottoscritto una polizza assicurativa contro gli infortuni, rinnovata in data 19/10/2015 e con scadenza al 19/10/2020, i cui premi trimestrali vengono pagati mediante RID bancari presso una filiale dell’intermediario; i suddetti RID bancari erano originariamente addebitati sul conto corrente n. \*\*\*181, cointestato con la moglie, e, successivamente al di lei decesso, dal 2016 sul conto provvisorio n. \*\*\*395 intestato al medesimo; in data 3/11/2016, perfezionatosi la successione del proprio coniuge, l’intermediario provvedeva alla chiusura del conto n. \*\*\*395 e all’apertura del conto definitivo n. \*\*\*585, cointestato con il figlio; in occasione dei suddetti passaggi si richiedeva ogni volta lo spostamento di tutte le domiciliazioni RID dal conto originario ai successivi; in data 13/10/2017, un infortunio gli causava un’invalidità permanente pari al 8% e una diaria per complessivi 82 giorni di ricovero (come da perizia medico legale allegata), quantificabili, ai sensi di polizza, in complessivi € 10.100,00; in data 24/11/2017 veniva avanzata formale denuncia di sinistro alla Compagnia assicurativa, ma la stessa Compagnia riferiva che la copertura della polizza risultava cessata al 18/07/2016, non avendo più ricevuto i relativi premi, e che, di conseguenza, non poteva dar corso all’apertura e gestione del sinistro; la Compagnia confermava, in particolare, *“di avere ricevuto un flusso di revoca automatica dell’addebito su iniziativa della Banca (rif. 90420) datato 5/04/2016”*; l’intermediario, dal canto suo, sosteneva di aver regolarmente comunicato alla Compagnia assicurativa le variazioni delle coordinate bancarie, intervenute dopo la successione della moglie, e che non risultano flussi pervenuti e/o insoluti sul mandato Rid indicato; dal proprio estratto conto si evince che l’ultimo premio è stato pagato alla Compagnia in data 19/04/2016, con RID addebitato sul conto provvisorio n. \*\*\*395; l’intermediario comunicava di aver dato seguito alla richiesta del 3/10/2016 di spostare la domiciliazione del RID bancario sul conto corrente n. \*\*\*585 e tale variazione era avvenuta in pari data con successo e che prima di allora, i premi assicurativi erano sempre stati correttamente pagati a favore della Compagnia assicurativa ed addebitati correttamente sui conti correnti; l’intermediario riferiva inoltre, che *“solo in data 4/07/2018, il suddetto RID risulta cancellato sul sistema, non per iniziativa della Banca”*; in data 25/10/2018, la Compagnia spiegava che l’incasso del premio in scadenza al 19/04/2016 – successivo, pertanto, al flusso di revoca ricevuto dalla medesima Compagnia in data 05/04/2016 - si perfezionava in quanto i flussi di richiesta di pagamento vengono normalmente trasmessi all’intermediario con 2 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del premio stesso; sussiste, pertanto, la responsabilità dell’intermediario in quanto non avrebbe agito con la diligenza richiesta al mandatario professionale nell’assistere l’esponente nel compimento delle operazioni necessarie per garantire - in sua vece, a

mezzo RID - la continuità degli adempimenti periodici previsti dal vincolo contrattuale in essere con la Compagnia assicurativa; tale inadempimento ha procurato la perdita di chance di ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza – dovuto a seguito dell'infortunio – e, pertanto, la conseguente lesione del diritto di credito di € 10.100,00 vantato nei confronti della Compagnia.

Il ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede la condanna dell'intermediario al pagamento della somma di € 10.100,00, oltre spese legali di assistenza quantificate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, precisa che: la doglianza del ricorrente risulta destituita di fondamento in quanto, come è possibile evincere dal conferimento del mandato sottoscritto dal cliente in data 03/11/2016, ancora in tale data veniva disposto il trasferimento dell'addebito del RID sul conto n. \*\*\*585 cointestato con il figlio; tale circostanza risulta confermata dal tabulato Gestione Mandati SDD, nel quale si evidenzia che il RID risulta in stato "cancellato" solo dal 04/07/2018 e che tale cancellazione non risulta effettuata con l'intervento di operatori di filiale; il ricorrente, peraltro, pur avendo sempre ricevuto copia degli estratti conto bancari presso la propria residenza, si è accorto dell'interruzione dei pagamenti dei premi solo tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, dopo aver ricevuto notizia dalla Compagnia dell'impossibilità di aprire il sinistro a causa del venir meno della polizza per il mancato pagamento dei premi; appare evidente quantomeno la corresponsabilità del cliente nella causazione del danno, in quanto avrebbe dovuto diligentemente verificare il regolare pagamento tramite addebito RID sul conto dei premi assicurativi; non è quindi ravvisabile alcuna propria responsabilità per il mancato pagamento dei premi successivi al 19/04/2016 e per la conseguente perdita della possibilità per il cliente di ottenere la liquidazione dell'indennizzo; nulla si ritiene di dover riconoscere a titolo di rimborso delle spese legali, in quanto il consolidato orientamento dei Collegi ne ha escluso la ripetibilità per mancanza della prova di averne sostenuto gli oneri di cui si chiede il ristoro.

L'intermediario, pertanto, chiede in via principale di respingere il ricorso perché infondato, ovvero in via subordinata di definire la ripartizione fra le parti del danno in esame, in misura proporzionale alle rispettive effettive responsabilità.

Il ricorrente, in sede di repliche, afferma che: l'intermediario non ha fornito plausibili risposte circa la trasmissione al creditore (Compagnia assicurativa) "*del flusso di revoca automatica dell'addebito su iniziativa della Banca del 5/04/2016*" salvo disporre regolarmente il trasferimento del RID sui conti successivi; è evidente che il creditore, a seguito della ricezione di detto flusso di revoca, non fosse più nelle condizioni di inviare richieste di pagamento successive alla rata del 19/04/2016; in data 3/11/2016 venivano sottoposti alla propria firma due identici moduli recanti il medesimo "riferimento mandato", ma, allo stesso tempo, recanti due differenti codici identificativi del debitore, così insinuando il ragionevole dubbio circa una gestione alquanto discutibile degli adempimenti da parte dell'intermediario; risulta pretestuoso il tentativo di addebitare un grado di corresponsabilità nella causazione del danno sul presupposto di una presunta "*culpa in vigilando*", posto che da anni non riceveva gli estratti conto cartacei, domiciliati telematicamente sul sistema di home banking; le spese legali richieste devono essere riconosciute indipendentemente dal reale pagamento.

## **DIRITTO**

L'esame cui è chiamato il giudicante Collegio investe il tema dell'asserito inadempimento agli obblighi gravanti sull'intermediario per interruzione di un ordine permanente di pagamento RID disposto dal cliente al fine del versamento del premio di una polizza

assicurativa contro gli infortuni.

Il ricorrente contesta di non aver potuto godere dell'indennità prevista dal contratto assicurativo a causa della condotta negligente dell'intermediario, che avrebbe interrotto i pagamenti alla società assicuratrice, pur in assenza di recesso dal contratto assicurativo, provocando in tal modo la risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 1901 c.c. a far data dal 18/07/2016.

In particolare, a seguito di incidente, il ricorrente riportava lesioni per caduta accidentale a fronte delle quali venivano riconosciute un'invalidità permanente del 8% e una diaria per complessivi 82 giorni di ricovero, quantificabili in € 10.100,00 ai sensi di polizza (cfr. perizia medico legale allegata).

Dalla documentazione prodotta in atti risulta, in effetti, che:

- (i) il cliente, in data 03/11/2016, conferiva all'intermediario mandato SDD per addebiti in via continuativa sul nuovo conto corrente n. \*\*\*585 (in variazione di precedente domiciliazione bancaria, a seguito del decesso della moglie) in favore della Compagnia assicurativa;
- (ii) a fronte della richiesta di apertura del sinistro del 24/11/2017, la Compagnia rifiutava di procedere alla liquidazione, adducendo una revoca del flusso di addebito già a far data dal 5/04/2016 (con ultimo pagamento avvenuto in data 19/4/2016 e cessazione del contratto avvenuta in data 18/7/2016);
- (iii) secondo l'intermediario, tuttavia, il RID risulterebbe cancellato solo dal 4/07/2018 e, peraltro, non su propria iniziativa (a conforto è allegato un tabulato, estratto da data base interno, di cui non risulta ben chiara la riconducibilità al mandato di cui si discute);
- (iv) l'intermediario confermava l'avvenuta comunicazione delle nuove coordinate del cliente/debitore e l'assenza di insoluti sul mandato e invitava pertanto a contattare sul punto la Compagnia assicurativa;
- (v) con e-mail del 25/10/2018, la Compagnia ribadiva l'intervenuto flusso informatico di revoca del mandato, da parte dell'intermediario, a far data dal 05/04/2016;

Dalla documentazione in atti risulta provata l'interruzione dei pagamenti periodici della polizza, mentre lo stesso intermediario non ha offerto un rigoroso riscontro in merito alla revoca datata 5/4/2016, prodotta dalla Compagnia.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio ritiene l'intermediario responsabile per l'estinzione della polizza a seguito del mancato pagamento del relativo premio: tale omissione integra un evidente inadempimento delle obbligazioni gravanti sull'intermediario da cui consegue la responsabilità contrattuale dello stesso ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 19642/2018).

Accertato l'inadempimento dell'intermediario, occorre verificare se tale inadempimento abbia effettivamente inciso (e in che misura) sulla chance del ricorrente di ottenere l'indennizzo assicurativo previsto nella polizza assicurativa. Il ricorrente, infatti, quantifica la domanda di risarcimento in misura pari all'importo cui, secondo la perizia medico legale, avrebbe avuto diritto, a titolo di indennizzo a copertura del sinistro occorso, ai sensi di polizza (€ 10.100,00).

Al riguardo, occorre tenere conto altresì dell'eccezione sollevata dall'intermediario relativa a un difetto di diligenza del cliente, il quale, ricevendo regolarmente gli estratti conto, avrebbe potuto (e dovuto) avvedersi del mancato addebito del premio sul proprio c/c ed attivarsi per provvedere al pagamento, evitando, in tal modo, la risoluzione del contratto assicurativo.

In fattispecie analoghe i Collegi ABF, fermo restando l'inadempimento dell'intermediario, hanno in effetti ritenuto sussistere profili di responsabilità concorrente del cliente nella negligente omissione di controllo degli estratti conto e, considerata l'entità del periodo

intercorrente fra la disattivazione della polizza assicurativa e la denuncia del sinistro, durante il quale il ricorrente medesimo avrebbe potuto acquisire contezza, tramite verifica dei movimenti del proprio conto corrente, dell'intervenuta cessazione di operatività del RID, non possono escludersi profili di responsabilità concorrente a carico di parte ricorrente.

Sembra al Collegio, in conclusione, che, fermo restando l'inadempimento dell'intermediario, a causare la risoluzione del contratto di assicurazione abbia concorso altresì la negligente omissione del ricorrente nel controllare gli estratti conto.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio determina in via equitativa in € 4.000,00 l'importo della somma che l'intermediario convenuto deve riconoscere a parte ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni subiti.

Il Collegio, infine, non accoglie la domanda del ricorrente in relazione al rimborso delle spese legali, rilevando che in atti manca l'evidenza dell'effettivo sostenimento dell'anzidetto onere defensionale.

**P. Q. M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno (...omissis...)**